

5 maggio 2010

CASSA ITALIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1.1 La Cassa eroga, ai sensi degli artt. 21 della legge n. 37/1967 e 23 del Regolamento di Attuazione delle Attività di Previdenza ed Assistenza, le provvidenze straordinarie di cui ai successivi articoli, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel presente Regolamento.

Art. 2 Tipologia delle Provvidenze

2.1 Le provvidenze straordinarie sono erogate dalla Giunta Esecutiva su domanda degli interessati, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore dei soggetti di cui all'art. 3 che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali e consistono nelle seguenti prestazioni:

- a) erogazioni straordinarie a titolo assistenziale a fronte di eventi, di cui al successivo art. 6, con particolare incidenza sul bilancio familiare;
- b) indennità una tantum a fronte del prematuro decesso del professionista secondo i criteri specificati nel successivo art. 10;
- c) indennità una tantum a copertura della contribuzione non versata dal professionista nell'ultimo biennio a causa della malattia che lo ha portato al decesso, o nell'ultimo anno nell'ipotesi di infortunio, secondo i criteri di cui al successivo art. 11.

2.2 Le diverse tipologie di provvidenza sono cumulabili tra loro, salvo i casi particolari previsti negli articoli successivi.

Art. 3 Soggetti Beneficiari

3.1 I trattamenti di cui alla lettera a) dell'art. 2 sono erogati in favore di :

- a) iscritti alla Cassa;
- b) pensionati attivi della Cassa;
- c) superstiti.

3.2 I trattamenti di cui alla lett. b) dell'art. 2 sono erogati in presenza di figli minori o equiparati dell'iscritto defunto, al genitore superstite e, in assenza di questo, ai figli minori o equiparati.

3.3 I trattamenti di cui alla lett. c) dell'art. 2 sono erogati in favore di :

- a) superstiti;
- b) genitori dell'iscritto defunto.

3.4 Con riferimento al precedente comma 1, gli iscritti ed i pensionati attivi della Cassa che proseguono l'attività professionale devono risultare in regola con la contribuzione.

Per quanto riguarda i contributi pregressi non regolarizzati dall'iscritto, che risultino "prescritti", sono da considerarsi ininfluenti ai fini dell'erogazione della provvidenza straordinaria fino ad un massimo di cinque anni.

Le rateizzazioni di cartelle in essere presso le Esattorie competenti, sono da considerarsi a tutti gli effetti come pagate, purchè in regola con i pagamenti.

Per gli iscritti è inoltre richiesta un'anzianità contributiva continuativa minima di tre anni, nonché la regolare e legittima iscrizione alla Cassa ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e dell'art. 3 del Regolamento di Attuazione delle Norme Statutarie

3.5 Con riferimento ai precedenti commi 1 e 3, per superstiti sono da intendersi il coniuge purchè senza reddito o al di sotto del massimale stabilito annualmente di cui al successivo art. 7.1, lett. a), i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati o naturali riconosciuti dall'iscritto, fino al raggiungimento del 26° anno di età se studenti a carico dell'iscritto al momento del decesso ed i figli disabili conviventi con il de cuius al momento del decesso.

3.6 La richiesta presentata dall'iscritto, in corso di istruttoria, che viene a mancare, proseguirà comunque nell'iter, ed eventuale contributo straordinario sarà liquidato ai superstiti di cui al precedente comma 3.5.

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

4.1 L'istanza di provvidenza straordinaria deve essere inoltrata a mezzo modello predisposto dalla Cassa, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto e accompagnato da fotocopia di un valido documento di identità del richiedente.

4.2 Il modello potrà essere compilato e sottoscritto da un familiare o da un legale rappresentante nel caso in cui l'avente diritto ne fosse impedito.

4.3 La presentazione della domanda può avvenire direttamente o tramite il Collegio provinciale o circondariale di appartenenza entro e non oltre 12 mesi dal verificarsi dell'evento che ha causato lo stato di bisogno o dal decesso.

4.4 La domanda si intende presentata nel giorno in cui perviene, anche via fax, alla Cassa. La domanda inviata a mezzo raccomandata si intende presentata nel giorno di spedizione e in tal caso fa fede la data del timbro postale.

4.5 In sede di istruttoria possono essere richieste ulteriori informazioni anche per il tramite del Collegio competente, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda

5.1 Alla domanda di cui all'art. 4 dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di morte dell'iscritto o del pensionato per gli eventi di cui al punto a) dell'art. 6, nonché per le indennità di cui agli artt. 10 e 11;
- b) documentazione probatoria (modelli fiscali) relativa ai redditi del nucleo familiare per l'anno precedente all'evento, oppure dichiarazione autocertificata dalla quale risulti il reddito complessivo del nucleo familiare (per tutte le tipologie di provvidenza);
- c) per gli eventi di cui ai punti a), b), c), e d) dell'art. 6.1, la documentazione probatoria, in originale o copia autenticata, afferente le spese effettivamente sostenute dal richiedente in relazione all'evento;
- d) per gli eventi di cui ai punti b), c), e d) dell'art. 6.1, certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata afferente la malattia o l'infortunio e la loro durata;
- e) certificazione rilasciata dalla pubblica autorità competente relativamente agli eventi di cui alla lett. e) dell'art. 6.1;
- f) certificato di stato di famiglia (per tutte le tipologie di provvidenza);
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il richiedente per il medesimo evento non abbia diritto a rimborsi o sussidi economici da parte di Enti pubblici e privati diversi dalla Cassa o da parte di istituti assicurativi (per gli eventi di cui all'art. 6.1);
- h) mod. DR/C provv., compilato in ogni sua parte;
- i) eventuale altra documentazione probatoria.

CAPO II

Disciplina delle Provvidenze Straordinarie di cui all'art. 2, lett. a)

Art. 6 Tipologia degli eventi

6.1 La Giunta Esecutiva accerta lo stato di bisogno per l'erogazione dell'intervento economico sulla base dei criteri di massima determinati nel presente Regolamento, per i seguenti eventi:

- a) **decesso dell'iscritto o del pensionato attivo;**
- b) **malattia dell'iscritto**, non titolare di pensione, che comporti inabilità assoluta con interruzione o sospensione dell'attività professionale per un periodo superiore a 60 giorni. Per lo stesso evento, ulteriore domanda non potrà essere prodotta prima che siano trascorsi tre anni dalla concessione del precedente contributo assistenziale.

Non sono accettate domande relative ad eventi traumatici che comportino una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 25% secondo la tabella Inail per i casi di invalidità permanente (Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124).

- c) **infortunio dell'iscritto**, non titolare di pensione, che comporti inabilità assoluta con interruzione o sospensione dell'attività professionale per un periodo superiore a 60 giorni. Per l'infortunio la provvidenza potrà essere richiesta per un massimo di tre eventi nell'arco della vita contributiva, con riferimento anche alle prestazioni già erogate.

Non sono accettate domande relative ad eventi traumatici che comportino una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 25% secondo la tabella Inail per i casi di invalidità permanente (Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124).

- d) **grave malattia di familiari** a carico dell'iscritto che determini particolare stato di disagio professionale. Per tale evento potrà essere riconosciuto un contributo fisso fino ad un massimo di € 5.000,00, da valutarsi caso per caso);
- e) **calamità naturali.**

6.2 Per gli eventi di cui alla lett. e), la provvidenza potrà essere richiesta soltanto dagli iscritti alla Cassa.

Art. 7 Condizioni e limiti

7.1 La Giunta Esecutiva, sulla base della documentazione necessaria, accerta la sussistenza dello stato di bisogno nell'anno precedente all'evento e determina l'importo dell'erogazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) verifica lo stato di bisogno in base al reddito complessivo lordo del nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente all'evento, il quale non deve risultare superiore a 15 volte il contributo soggettivo minimo a ruolo dell'anno precedente a quello in cui si richiede la provvidenza, con incremento di € 5.000,00 annui per ogni familiare a carico.

Dal requisito del reddito si prescinde solo per la famiglia monoreddito o con reddito prevalente in capo all'iscritto. In tale ultima ipotesi, il reddito residuo dovrà essere prodotto dai componenti del nucleo familiare nella misura non superiore a € 5.000,00 per ciascun componente, singolarmente considerato. Si prescinde da tale accertamento nelle ipotesi di cui alla lett. e) dell'art. 6.1, del presente Regolamento.

7.2 La provvidenza straordinaria non potrà comunque essere concessa:

- a) in mancanza dello stato di bisogno così come definito al punto a) del comma precedente;
- b) quanto esiste copertura assicurativa per lo stesso evento, salvo quanto previsto dagli artt. 8, comma 5, e 9, comma 2, del presente Regolamento;
- c) quando per lo stesso evento esiste copertura, da parte di un altro Ente, in corso di definizione, la richiesta di provvidenza straordinaria verrà respinta; la stessa potrà essere riproposta alla Cassa in caso di non ottenimento del rimborso da altro Ente entro 24 mesi dalla prima richiesta;
- d) ai richiedenti che nei tre anni precedenti la domanda abbiano avuto consecutivamente reddito professionale zero e quindi mancanti di attività professionale.

Art. 8 Misura della provvidenza

8.1 La misura della provvidenza è sempre determinata in relazione all'effettivo esercizio della professione dell'iscritto e pertanto non può essere concessa in presenza di eventi di cui all'art. 6.1, lett. b) che colpiscono iscritti o loro superstiti aventi altra forma di previdenza obbligatoria.

8.2 Nel caso considerato dall'art. 6.1, lett. a) quando ricorra lo stato di bisogno di cui all'art. 7.1, lett. a) la misura della provvidenza da erogare viene fissata in un importo di € 2.000,00 per un solo familiare a carico.

Tale importo è incrementato per ogni altro familiare a carico di € 500,00.

Per il pensionato attivo la provvidenza straordinaria è ridotta al 50%.

Per l'iscritto in decesso prematuro, che non lascia superstiti, può essere riconosciuta la provvidenza straordinaria ai genitori in stato di bisogno di cui all'art. 7.1, lett. a).

8.3 Per gli eventi di cui all'art. 6.1, lett. b) e c), la provvidenza straordinaria è determinata in base all'effettiva interruzione dell'attività professionale nella seguente misura:

da 61 giorni a 90 giorni	da € 1.322,00	a € 1.950,00
da 91 giorni a 180 giorni	da € 1.951,00	a € 3.900,00
da 181 giorni a 270 giorni	da € 3.901,00	a € 5.850,00
da 271 giorni a 360 giorni	da € 5.851,00	a € 7.800,00

8.4 L'importo sarà graduato al periodo di effettiva interruzione dell'attività, mentre il periodo di invalidità temporanea (quale, ad esempio, la terapia riabilitativa) verrà conteggiato al 50%.

8.5 Qualora per il medesimo evento il richiedente abbia usufruito – in forma diretta, indiretta o indennitaria – delle prestazioni relative alla copertura garantita per il tramite dell'EMAPI (garanzia A), dall'importo determinato ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 sarà scorporato quanto liquidato a titolo di rimborso diretto, indiretto o indennitario.

8.6 Per gli eventi di cui all'art. 6.1, lett a) per i pensionati attivi, viene erogato il minore importo tra il 50% di quanto stabilito per l'inabilità dal precedente comma 3 e la somma erogabile a titolo di rimborso spese. Tale somma, erogabile a titolo di concorso nelle spese documentate, non potrà essere comunque superiore alle spese effettivamente sostenute dal richiedente. Non saranno ammesse domande di rimborso per spese documentate inferiori ad € 200,00.

8.7 Per gli eventi di cui alla lett. e) dell'art. 6.1, (calamità naturali) che colpiscono vaste aree e direttamente o indirettamente creino disagi economici agli iscritti, il Consiglio di Amministrazione può concedere agli iscritti delle zone colpite dall'evento, nell'immediatezza dell'evento stesso e sulla base della sussistenza di uno stato di necessità certificato dal Collegio di appartenenza – indipendentemente dalle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), un'erogazione immediata, anche avvalendosi della collaborazione dei Consigli dei Collegi provinciali e circondariali territorialmente competenti.

Art. 9 Gravi malattie

9.1 Nei casi di gravi malattie che abbiano determinato particolari condizioni di bisogno ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), la Giunta Esecutiva, dopo aver sentito il parere del consulente medico della Cassa, potrà – anche in deroga ai criteri di cui ai precedenti articoli – erogare un contributo straordinario entro un limite massimo di € 10.000,00.

Qualora per il medesimo evento il richiedente abbia usufruito – in forma diretta, indiretta o indennitaria – delle prestazioni relative alla copertura garantita per il tramite dell'EMAPI (garanzia A), dall'importo determinato ai sensi del comma precedente sarà scorporato quanto liquidato a titolo di rimborso diretto, indiretto o indennitario.

CAPO III
Altri trattamenti di assistenza straordinaria

Art. 10 Indennità una tantum di cui all'art. 2, lett. b)

10.1 Al fine di apprestare una adeguata ed immediata tutela alle famiglie degli iscritti prematuramente scomparsi, la Giunta Esecutiva, accertata la sussistenza dello stato di bisogno ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), eroga ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, un'indennità una tantum in misura pari al 70% del montante dei contributi soggettivi effettivamente versati dal de cuius, entro un limite massimo di € 7.800,00.

10.2 L'indennità è concessa soltanto qualora il geometra deceduto risultasse iscritto alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età e sia deceduto senza aver maturato un'anzianità assicurativa pari o superiore a dieci anni ma non inferiore a tre anni e non sussista comunque in capo ai soggetti beneficiari diritto ad alcuna prestazione a carico della Cassa.

10.3 L'erogazione una tantum di cui al presente articolo non è cumulabile con la provvidenza straordinaria erogabile in relazione all'art. 6.1, lett. a) del presente Regolamento.

Art. 11 Indennità a copertura del mancato versamento della contribuzione di cui all'art. 2, lett. c)

11.1 Ai superstiti che non abbiano diritto ad alcuna prestazione a carico della Cassa ed ai genitori del geometra iscritto alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età e deceduto prima del compimento del 45° anno di età è concessa, previo accertamento della sussistenza dello stato di bisogno di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), una indennità una tantum finalizzata al pagamento della contribuzione non versata dal professionista negli ultimi due anni solari (compreso quello dell'evento) a causa della grave malattia che lo ha portato al decesso o nell'ultimo anno nell'ipotesi di infortunio.

11.2 La misura dell'indennità è rapportata alla contribuzione da versare, entro il tetto dei minimi, e verrà incamerata dalla Cassa a copertura del debito contributivo comprensivo di tutti gli oneri accessori.

11.3 Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), l'accertamento della sussistenza della condizione di bisogno viene compiuto, sempre secondo le modalità stabilite dall'art. 7, comma 1, lett. a), sulla base del reddito da loro prodotto nell'anno precedente alla morte dell'iscritto.

11.4 L'erogazione una tantum di cui al presente articolo non è cumulabile con alcuna altra provvidenza o indennità prevista dal presente Regolamento.

Art. 12 Competenza del Consiglio di Amministrazione per ipotesi particolari

12.1 La Giunta Esecutiva può demandare al Consiglio di Amministrazione l'esame delle domande aventi ad oggetto circostanze o situazioni eccezionali, che prescindano dalle condizioni di cui agli artt. 6, e 7, del presente Regolamento.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore

13.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione fatte salve le richieste pervenute e in corso di istruttoria.

DELIBERA C.d.A.05.05.2010